

perdite relative ad una organizzazione situata in uno Stato terzo pregiudica in maniera preponderante l'esercizio della libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 43 CE-48 CE. Queste disposizioni non possono essere fatte valere in una situazione che riguarda una tale organizzazione situata in uno Stato terzo.

**Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 8 novembre 2007 —  
Fratelli Martini e Cargill**

**(causa C-421/06)**

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Sentenza della Corte che dichiara l'invalidità di una disposizione comunitaria — Obblighi delle istituzioni — Polizia sanitaria — Mangimi composti — Indicazione, sull'etichetta, delle percentuali in peso delle materie prime presenti nel mangime, con un margine di tolleranza pari al  $\pm 15\%$  del valore dichiarato — Divieto di indurre in errore il consumatore»

1. *Questioni pregiudiziali — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3) (v. punto 20)*
2. *Tutela della sanità pubblica — Mangimi composti — Direttiva 2002/2 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, artt. 8 e 16; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/2, art. 1, punto 4) (v. punto 45, dispositivo 1)*
3. *Tutela della sanità pubblica — Mangimi composti — Direttiva 2002/2 [Artt. 233 CE e 234 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/2, art. 1, punto 1, lett. b)] (v. punto 63, dispositivo 2)*

## Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Effetti della sentenza della Corte nelle cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04 (ABNA e a.) che dichiara l'invalidità parziale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione (GU L 63, pag. 23) — Obbligo delle istituzioni di adottare un nuovo atto

## Dispositivo

- 1) L'art. 1, punto 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione, il quale prevede l'obbligo di indicare, sull'etichetta dei mangimi composti, le percentuali in peso delle materie prime presenti nella composizione del mangime, con un margine di tolleranza pari al  $\pm 15\%$  del valore dichiarato per quanto concerne le dette percentuali, deve essere interpretato nel senso che esso non è in contrasto con gli artt. 8 e 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, i quali hanno lo scopo, in particolare, di prevenire il rischio che l'etichetta e la presentazione dei mangimi inducano in errore il consumatore.
- 2) Dal momento che l'art. 1, punto 1, lett. b), della direttiva 2002/2 prevedeva un obbligo autonomo privo di nessi con gli obblighi previsti dalle altre disposizioni della medesima direttiva, la dichiarazione d'invalidità della detta

disposizione, pronunciata dalla Corte mediante sentenza 6 dicembre 2005, cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA e a., non ha provocato nessuna lacuna del diritto né un'incoerenza che impongano alle istituzioni comunitarie di adottare modifiche di sostanza della direttiva 2002/2.

In ogni caso, l'invalidità di una disposizione comunitaria deriva direttamente dalla sentenza della Corte che la accerta e spetta tanto alle autorità quanto ai giudici degli Stati membri trarne le conseguenze nel loro ordinamento giuridico nazionale.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 novembre 2007 —  
Commissione / Belgio**

**(causa C-3/07)**

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/110/CE — Assistenza durante il transito — Provvedimenti di espulsione per via aerea — Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. *Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Insufficienza della trasposizione di una direttiva in assenza di attività legislativa (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 2003/110, art. 5, n. 2) (v. punti 6-7)*
2. *Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punto 11)*
3. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 13)*